



☐ **ORIGINALE**

☐ **COPIA**

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.19/23

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2026.

L'anno **DUEMILAVENTITRÈ** addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21,15** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale e dall'art. 73 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	-	X
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	-	X
8	MASINI MARIA ANGELA	-	X
9	MADONIA TONINELLO UGO	-	X
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	-	X
	TOTALE	6	5

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2026.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19	Nomina del nuovo revisore dei Conti del Comune di FRUGAROLO per il triennio 2024-2026
Data 30.11.2023	

Il Sindaco, Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

☒ il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

☒ il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000); per quanto concerne la regolarità tecnica;

☒ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'«organo di revisione economico-finanziario», che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

VISTO altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

TENUTE PRESENTI le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 2.464 abitanti (al 31.12.2014) per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

VISTO il decreto DEL MINISTERO DELL'INTERNO - **D.M. 21/12/2018,** "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali", Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2019, n. 3, con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Tabella A - Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali

Classi demografiche	Compenso annuo base
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	2.480,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	27.650,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	23.940,00

b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	27.650,00
--	-----------

Tabella B - Spesa corrente annuale pro-capite in euro

Classi demografiche	Spesa corrente Media di classe 2017
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	1.440,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	1.110,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	930,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	790,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	770,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	710,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	710,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	750,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	870,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	1.050,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	1.350,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	1.420,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	150,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	120,00

Tabella C - Spesa per investimento annuale pro-capite in euro

Classi demografiche	Spesa investimenti Media di classe 2017
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	980,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	520,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	350,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	250,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	200,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	120,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	110,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	230,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	150,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	180,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	150,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	30,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	20,00

VISTO l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. »;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto *“Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria”* che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

VISTA E RICHIAMATA la nota del Comune di FRUGAROLO, inviata all'UTG – Prefettura di Alessandria, con la quale l'Amministrazione Comunale ha comunicato la scadenza triennale per l'organo di revisione

economico-finanziaria del Comune stesso, in capo al Dott.ssa Celeste POZZO in forza della Deliberazione n. 25 del 26.09.2017;

VISTA LA NOTA PREFETTIZIA (protocollo interno di Frugarolo) comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale in data 20/10/2023) della relativa seduta di sorteggio pubblico, nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

PRESO ATTO CHE il primo estratto è risultato il dott. PIERO GAETANO VANTAGGIATO, con studio tecnico corrente in Comune di Varallo (VC) Via Madonna del Cuore n. 3;

Preso atto che la Prima e la Seconda riserva estratti sono:

- Il dott. CHIAPPINI VALTER , CF CHPVTR62E03L304X con studio tecnico corrente in Comune di Tortona (AL);
- Il dott. RELLECKE NASI MATTEO , CF RLLMTT80D22F351O, con studio tecnico corrente in Comune di Torino (TO);

PRESO ATTO altresì il Comune di Frugarolo, a seguito dell'avvenuto pubblico sorteggio, invitava il dott. VANTAGGIATO a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2024/2026, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

VERIFICATO CHE il dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO, C.F. : VNTPGT60L01D237D, nato a Cutrofiano (LE) il 01.07.1960, residente in Varallo (VC), Via Madonna del Cuore nr.3 con mail p.vantaggiato@gmail.com e p.e.c. pierogaetano.vantaggiato@ecp.postecert.it , ha comunicato di voler accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Frugarolo allegando contestualmente alla dichiarazione di accettazione adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla presa d'atto della nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

DATO ATTO CHE formalmente l'incarico avrà inizio dal 01.12.2023;

Con votazione resa in forma palese e recante il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.6
Consiglieri votanti: n.6
Consiglieri favorevoli: n.6
Consiglieri contrari: n.0
Consiglieri astenuti: n.0

DELIBERA

- 1) Di prendere atto delle risultanze del pubblico sorteggio effettuato dalla Prefettura di Alessandria, Ufficio Territoriale del Governo, per la rinnovazione dell'incarico di revisore unico dei conti del Comune di Frugarolo.
- 2) L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio dal 2024 al 2026 (con inizio dell'incarico formalmente deliberato al 01.12.2023) prevista dall'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, stante quanto disposto al punto 1) del dispositivo, è affidato al dott. :

NUM. D'ORD.	COGNOME E NOME RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA ATTIVITA' ESERCITATA	RUOLO O ALBO DI ISCRIZIONE (Art. 234, comma 2°)
1	PIERO GAETANO VANTAGGIATO	Cutrofiano, 01/07/1960, Vice Segretario Generale Provincia di Vercelli	118361

- 3) Di corrispondere, ai singoli revisori il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 20 maggio 2005: a)
- | | |
|--|--------------------|
| Compenso annuo lordo base. | €. 4.150,00 |
| b) Maggiorazione del % per spesa corrente pro-capite superiore alla media nazionale | € |
| c) Maggiorazione del % per spesa di investimento pro-capite superiore alla media nazionale | € |
| d) Maggiorazione del % per le seguenti ulteriori attività | € |
| e) Maggiorazione del % per l'esercizio delle funzioni nei confronti delle seguenti istituzioni | € |
| Totale compenso annuo lordo dovuto al revisore | €. 4.150,00 |

soggetto alla maggiorazione del 50% previsto dall'art. 241, c. 4, del T.U. n. 267/2000 solo per il Presidente del collegio.

La complessiva spesa annua lorda di €. 4.150,00, salvo il maggior e/minore carico definitivo, farà carico ad apposito intervento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 5 in data 14/04/2023, e successive delibere di variazione, l'ultima delle quali è iscritta all'ordine del giorno del presente consiglio comunale e sarà dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

4. Di dare atto che le spese di viaggio, in caso di residenza fuori del territorio comunale, saranno rimborsate relativamente agli accessi per rendere i pareri di competenza e per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le spese verranno rimborsate assicurando come base di calcolo la formula prevista per gli incarichi di questa particolare tipologia.
5. Manda e raccomanda:
 - alla Giunta comunale per il seguito di competenza;
 - al Sindaco l'assunzione di tutte le iniziative utili per facilitare il revisore dei conti nella sua attività di controllo.
6. Di rimarcare le cause di cessazione dall'incarico che vengono previste per l'ufficio di revisore all'articolo 235 del D.lgs. 267/2000 ovvero: 2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente. Si stabilisce inoltre che il Comune, con comunicazione scritta tramite racc. AR può sempre revocare l'incarico al revisore nominato per gravi violazioni di legge, per mancato esercizio da parte del revisore del previsto potere di controllo, per il rifiuto da parte dello stesso di rendere i pareri previsti dalla legge e tutti quegli altri che il Comune, in circostanze che comportino impegni finanziari fuori dall'ordinaria gestione approvata con il bilancio di esercizio, dovesse demandargli. Rimane ferma la facoltà in capo allo stesso revisore di recedere unilateralmente dall'incarico affidatogli, per gravi incompatibilità o opportunità. Per la revoca ed il recesso unilaterale vengono stabiliti mesi 3 (tre) di preavviso, decorrenti dal ricevimento della raccomandata AR, mezzo conoscitivo che si reputa adatto allo scopo previsto.
7. Di stabilire che lo stesso mezzo previsto al punto n. 5 sarà utilizzato dal Comune e dal Revisore stesso per avanzare contestazioni, richiami e diffide ad adempiere di qualsiasi tipo, ove dovessero risultare crisi di cooperazione tra le parti, pubblica e privata, nel normofluire dello svolgimento dell'incarico di controllo. Resta salva la possibilità di addivenire a particolari accordi e risoluzioni la cui opportunità e regolarità sarà da valutare caso per caso, eventualmente con richiesta di pareri preventivi alla Regione, All'ANCI (per la parte pubblica) e all'Associazione revisori dei conti (per il controllore).
8. Per tutto quanto non previsto nella parte dispositiva della presente deliberazione si fa rinvio alla legge di riferimento e nel TUEL 267/2000 e nel rapporto professionale di cui al codice civile e alle leggi speciali. Il dispositivo della presente deliberazione sarà efficace non appena pervenuto a conoscenza del destinatario, ai sensi dell'articolo 1326 c.c. – La presunzione di conoscenza potrà essere dimostrata con ogni mezzo. È fatta salva la tempestiva rinuncia all'incarico conferito.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che ha approvato e reso esecutivo il Testo Unico degli Enti Locali, con votazione separata e avente il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti: nn. 6; consiglieri favorevoli: nn. 6; consiglieri astenuti: zero; consiglieri contrari: nn. Zero.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2023
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2026.

PARERE DI LEGITTIMITA' E REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità e Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regularità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, lì 30.11.2023

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 12.12.2023 al 27.12.2023

Frugarolo, li 12.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano